

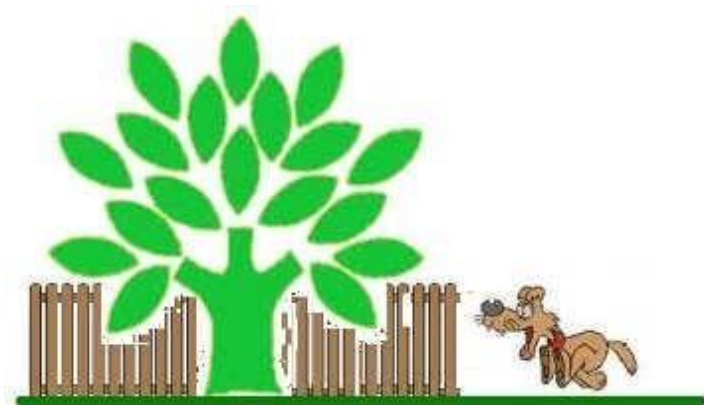


Comune di Gattico-Veruno

Provincia di Novara

Servizio di Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 dell'8.07.2022

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	pag.	3
Art. 2	Definizioni.....	pag.	3
Art. 3	Individuazione delle aree per sgambamento	pag.	3
Art. 4	Principi generali della regolamentazione	pag.	3
Art. 5	Ambito di applicazione.....	pag.	4
Art. 6	Oneri e obblighi del Comune.....	pag.	4
Art. 7	Accordi per la gestione delle aree.....	pag.	4
Art. 8	Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	pag.	4
Art. 9	Apertura dell'area	pag.	6
Art. 10	Divieti	pag.	6
Art. 11	Attività di vigilanza e sanzioni	pag.	6
Art. 12	Entrata in vigore	pag.	7

Allegato a):

Schema di convenzione tipo per l'affidamento e la tutela delle aree destinate allo sgambamento dei cani.

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce quindi la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

Il Comune, in base all'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani, cosiddette "aree di sgambamento per cani" o "sgambatoi" al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree a ciò adibite, opportunamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 2 - Definizioni

- a) *Area di sgambamento per cani*: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area di sgambamento per cani*" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) *Proprietario/Conduuttore*: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina comunale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 - Individuazione delle aree per sgambamento

Il Comune mette a disposizione dei residenti nel comune di Gattico-Veruno aree verdi attrezzate, per la socializzazione e la sgambamento dei cani.

Le aree di sgambamento per cani sono individuate con apposita delibera di giunta comunale.

Tali aree non costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzate su aree destinate a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica. Le stesse saranno individuate ad almeno 50 ml dalle abitazioni.

Art. 4 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani considerato che tali zone sono annesse ad aree di dotazione territoriale a verde pubblico e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie.

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà all'apposizione dell'apposita segnaletica all'ingresso delle aree destinata allo sgambamento dei cani nonché periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 7 - Accordi per la gestione delle aree

Il Comune si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini che risultano iscritti all'Albo dei Volontari Civici per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, il Comune si impegna a fornire eventuale supporto ai volontari civici o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra il Comune e le Associazioni di volontariato o il Volontario Civico sarà regolato da apposita convenzione, il cui schema-tipo è riportato in Allegato a).

Art. 8 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Il comportamento dei proprietari/conduuttori deve essere improntato al rispetto sia degli animali, sia delle persone presenti.

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. I minori di anni 14 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.
3. I proprietari/conduuttori per accedere allo sgambatoio dovranno sempre portare al seguito ~~il guinzaglio e idonea museruola che potrà essere utilizzata~~ a tutela dell'incolumità degli altri, siano essi persone, cani o altri animali accidentalmente presenti nell'area. I cani dovranno essere accompagnati all'interno del parco al guinzaglio e potranno essere liberati dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza

e/o opportunità. Non potranno essere mai lasciati incustoditi, ma dovranno essere costantemente vigilati.

4. Ogni proprietario/conduuttore è responsabile del proprio cane. Al fine di evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza egli dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti. Chi si appresta ad entrare deve controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduuttori di richiamare i propri animali.
5. In ogni caso, l'accesso alle aree di sgambamento deve essere valutato dal proprietario/conduuttore in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali del cane.
6. I proprietari/conduuttori potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 (trenta) minuti solamente nel caso in cui altri cani, incompatibili con il cane presente nell'area medesima, siano in attesa di accedervi
7. Qualora insorgano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/conduuttori di cani più aggressivi devono portare gli stessi fuori dall'area.
8. Il proprietario/conduuttore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi da guinzaglio i propri cani nell'area, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, sempre dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
10. A garanzia dell'igiene e del decoro delle aree di sgambamento e delle aree limitrofe di accesso, gli utenti hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area, a tal fine devono dotarsi di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, depositando le stesse negli appositi contenitori se presenti in dette aree, in caso contrario dovranno smaltirle autonomamente nel rispetto della normativa.
11. Gli utenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale la presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
12. Gli utenti hanno l'obbligo, entrando e uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.
13. L'accesso all'area è consentito ad un massimo di un cane ogni 20 mq., fatto salvo quanto sopraesposto o indicato nei cartelli all'accesso dello sgambatoio.

Art. 9 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 10 – Divieti

Nelle aree di sgambamento è vietato:

1. l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose e ai cani che abbiano avuto episodi di aggressività;
2. l'accesso ai cani femmina nel periodo riproduttivo; tale impedimento vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino altri cani.

3. l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza ministeriale 3.3.2009 e s.m.i;
4. la somministrazione di cibo, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
5. introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
6. introdurre qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della strada, nonché biciclette monopattini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
7. la creazione di giochi e/o di situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
8. lo svolgimento di attività di addestramento cani, salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali, al fine di salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dal Comune per consentire l'uso delle aree ad Associazioni, quali ad esempio le associazioni cinofile, o privati per attività didattico- educativo, riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche, quali la pet therapy o di attività d'integrazione uomo- animale, quali l'agility dog.

Art. 11 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Servizio di Polizia Locale. Il personale del Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria dell'ASL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
5. L'inosservanza del presente regolamento comporta l'immediata espulsione dall'area di sgambamento cani.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sostituisce ogni atto assunto nella stessa materia e con esso incompatibile.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI.

TRA

Il Comune di Gattico-Veruno, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale, sig./sig.ra.....

E

- L’Associazione di volontariato rappresentata Dal Sig./Sig.ra in qualità di ;
- Il/La Sig./Sig.ra nato/a a
Il residente a in via
C.F., iscritto/a all’Albo dei Volontari Civici;

si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Gattico-Veruno ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n., del, il “*Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate alle attività motorie dei cani*”, e successivamente, con determinazione dirigenziale n., del, un’area pubblica di proprietà comunale destinata allo sgambamento dei cani, ubicata in, di cui all’allegata planimetria, facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a mq, il cui utilizzo è disciplinato dal citato Regolamento.

ART. 2

Con la presente convenzione il Comune di Gattico-Veruno procede all’affidamento a titolo gratuito all’Associazione di Volontariato, al Sig./Sig.ra iscritto/a all’Albo di Volontari Civici Comunali - d’ora in poi chiamato Contraente - delle attività di cura e tutela dell’area verde ad uso pubblico destinata allo sgambamento dei cani, di cui all’art. 1, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

ART. 3

Oneri del Comune.

È a carico del Comune di Gattico-Veruno l’allestimento dell’area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del citato Regolamento.

Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante ecc. e la manutenzione ordinaria, secondo il calendario degli interventi programmati, e ogni altra opera di mantenimento dell’area.

ART. 4

Oneri del Contraente.

È sempre e comunque a carico del Contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani, la costante chiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con l'Ufficio Polizia Locale.

L'accesso all'area di sgambatura deve essere consentito a tutti i proprietari/conduuttori di cani, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un'Associazione.

ART. 5

Il Contraente vigilerà sul buon andamento della gestione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 6

È vietato al Contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dal Comune.

ART. 7

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti o meno all'Associazione di volontariato, dal rispetto del "*Regolamento Comunale per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani*", in particolare per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, la raccolta immediata degli escrementi e la responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.

ART. 8

Il Contraente dovrà segnalare all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Gattico-Veruno, ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti).

Al Contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici tecnici comunali competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso.

ART. 9

Il Contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Gattico-Veruno o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 10

La presente convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, e può essere rinnovata, per una durata massima di ulteriori anni due ad ogni rinnovo, dal Comune di Gattico-Veruno previa verifica, ad ogni scadenza, dell'andamento della gestione, da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 11

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori delle aree, o problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla ASL o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione tramite Raccomandata A/R e/o Pec.

ART. 12

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.